

**ACCORDO PER ATTIVITA' DI  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

TRA

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DELLE VENEZIE**

Viale dell'Università, 10 - 35020 Legnaro PD

C.F. / P.I. 00206200289

in persona del Direttore Generale

Dott. Daniele Bernardini

E

**ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – I.R.C.C.S.**

Via Gattamelata n. 64 – 35128 Padova

C.F. / P.I. 04074560287

in persona del Direttore Generale

Dott.ssa Patrizia Simionato

## **PREMESSO**

- che l'art. 58, c. 2, del C.C.N.L. 1998-2001 per la dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa definisce l'attività di consulenza richiesta all'azienda da soggetti terzi, una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le tipologie di attività libero professionali di cui all'art. 55, comma I, lett. c), e da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio;
- che l'art. 62, c. 2, C.C.N.L. 1998-2001 per la dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa prevede che l'attività di consulenza chiesta all'azienda da soggetti terzi, può essere autorizzata anche nei confronti dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo. In tal caso essa, deve essere esercitata al di fuori dell'impegno di servizio ed attuata con le medesime modalità e procedure previste dall'art. 58, co. 2, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate;
- che con DGR 866/2015 la Regione Veneto ha approvato il protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali per l'adozione di linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza, tra le aziende ed enti del SSR, di cui all'art. 58, comma 2, lett. a) del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato l'8.06.2000;
- che il Regolamento Aziendale per l'esercizio della libera professione intramuraria, approvato con D.D.G. dello IOV n. 359 del 19.05.2016, regola tale attività;
- che l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, allo scopo di garantire la continuità dei servizi con le figure previste dalla normativa vigente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, ha chiesto all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie una collaborazione per attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nelle more del rilascio dell'autorizzazione regionale all'uopo richiesta;
- che l'art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede il ricorso a persone o servizi esterni in assenza di dipendente che all'interno dell'azienda siano in possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- che tale attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e che la stessa attività

non configura un rapporto di lavoro subordinato con la Struttura che usufruisce delle prestazioni;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DELL' ACCORDO**

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, così come richiesto dall'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, collaborerà con l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS allo svolgimento dell'attività del Servizio di Prevenzione e Protezione prevista dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., autorizzando i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie:

- Dott. Fabio Senarigo, Dirigente Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,
- Sig.ra Fabienne Milan e Dott. Andrea Cogo, in qualità di personale di supporto quali Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti dalla citata normativa, a svolgere le attività del Servizio di Prevenzione e Protezione presso l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, nelle sue diverse sedi.

### **ART. 2**

#### **MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

L'attività di cui sopra verrà svolta dal Dott. Fabio Senarigo, dalla Sig.ra Fabienne Milan e dal Dott. Andrea Cogo al di fuori del normale orario di lavoro, comunque compatibilmente con gli impegni derivanti dal servizio di appartenenza, di norma mediante n. 1 - 2 accessi settimanali procapite, della durata massima di n. 4 ore ciascuno.

### **ART. 3**

#### **CONDIZIONI**

Il Dott. Fabio Senarigo, in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sarà unico responsabile per le attività svolte in favore dell'Istituto Oncologico Veneto e autorizzate in forza del presente accordo.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie resterà, pertanto, estraneo a qualsivoglia controversia abbia ad insorgere a seguito della stipula del presente atto.

Il Dott. Fabio Senarigo, Responsabile, la Sig.ra Fabienne Milan e il Dott.

Andrea Cogo, Addetti, collaboreranno con l'Istituto Oncologico Veneto allo scopo di garantire, nei limiti delle modalità di erogazione di cui al precedente art. 2, la continuità dei compiti previsti ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 81/2008.

Lo IOV garantirà il supporto necessario all'esecuzione dei compiti di cui al precedente paragrafo quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'accesso ai locali dove si svolgono le attività oggetto di valutazione in affiancamento al personale addetto, la consultazione della documentazione aziendale (in forma cartacea o elettronica) attinente alla sicurezza dei lavoratori, la disponibilità durante gli accessi di un ufficio d'appoggio per attività amministrative.

#### **ART. 4**

##### **CORRISPETTIVI**

L'Istituto Oncologico Veneto s'impegna a corrispondere all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per le predette attività il corrispettivo orario di:

- euro 113,76 (oltre IVA) per il personale Dirigente;
- euro 33,38 / 51,70 (oltre IVA) per il personale di supporto.

I compensi per il personale Dirigente sono determinati in base alle linee guida per le convenzioni di consulenza ex. art. 58, comma 2, lett. a), del CCNL dell'8.6.2000, adottate con D.G.R.V. n. 866 del 13.7.2015 e recepite nel Regolamento Aziendale per l'esercizio della libera professione intramuraria (approvato con D.D.G. dello IOV n. 359 del 19.05.2016), nel quale, all'art. 18, punto 3), sono inoltre determinate le tariffe relative ai compensi per il personale di supporto, qui riportate: *“la quota destinata al personale di supporto che collabora direttamente ..... è definita .... applicando un compenso orario di € 38,73 per il personale del comparto appartenente alle categorie D e Ds, ad € 25 per il personale del comparto appartenente a categorie inferiori, e aggiungendo gli oneri a carico dell'Istituto”* (si precisa che tali oneri sono calcolati indicativamente nella misura del 33,5%).

#### **ART. 5**

##### **RIEPILOGHI ATTIVITA'**

Al fine della fatturazione e per consentire adeguati controlli sull'attività, il Dott. Senarigo dovrà trasmettere il modulo di

riepilogo delle ore effettuate mensilmente (**Allegato A** al presente accordo) alla Segreteria della Direzione Generale dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, riportante la data e l'effettivo orario di presenza, sottoscritto dallo stesso e successivamente controfirmato da parte dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS.

La Segreteria della Direzione Generale invierà copia dei moduli alla U.O.C. Affari Generali per gli adeguati controlli e ai fini della trasmissione all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per la conseguente fatturazione.

#### **ART. 6**

##### **MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie emetterà mensilmente fattura sulla base del numero di ore effettuate.

Sui corrispettivi l'Istituto Oncologico Veneto non opererà alcuna ritenuta d'imposta che sarà, invece, effettuata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie in occasione della corresponsione dei compensi al personale interessato.

#### **ART. 7**

##### **DURATA**

Il presente accordo ha validità dall'1.06.2018 al 31.12.2018, con possibilità di eventuale proroga mediante accordo scritto e condiviso tra le parti.

Le parti si riservano comunque la facoltà di sciogliere, anche unilateralmente, il presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie si riserva, inoltre, la facoltà di ridurre il numero di ore o di risolvere in tutto o in parte il presente accordo, per consentire il rispetto dell'impegno medio orario settimanale delle 48 ore con un preavviso di 15 giorni da comunicarsi con posta certificata.

#### **Art. 8**

##### **PRIVACY**

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati relativi all'attività di consulenza è l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS.

Lo IOV - IRCCS nomina i consulenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Responsabili del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dello IOV - IRCCS e nel rispetto della precitata normativa in materia.

I consulenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nella qualità sopra descritta, si impegnano, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 in merito all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Restano in capo al Titolare del Trattamento, lo IOV - IRCCS, gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 9**

#### **CODICE DI COMPORTAMENTO**

Come previsto dall'art. 2, co. 3, del D.P.R. n. 62 del 16.4.2013, nello svolgimento dell'attività prevista dal presente accordo, i professionisti e i collaboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal citato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo

adottato dall'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS (consultabile nel sito istituzionale dell'Ente), pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

**Art. 10**

**FORO COMPETENTE**

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Padova.

**ART. 11**

**REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO**

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale dall'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S..

Letto, approvato e sottoscritto.

Padova,

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO  
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  
IL DIRETTORE GENERALE  
**- Dott. Daniele Bernardini -**

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO  
IRCCS  
IL DIRETTORE GENERALE  
**- Dott.ssa Patrizia Simionato -**

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile, l'art. 3 "CONDIZIONI" e l'art. 7 "DURATA".

Letto, approvato e sottoscritto.

Padova

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO  
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  
IL DIRETTORE GENERALE  
**- Dott. Daniele Bernardini -**

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO  
IRCCS  
IL DIRETTORE GENERALE  
**- Dott.ssa Patrizia Simionato -**